REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

ISTITUZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

Art. 1 Valore e funzione del Regolamento.

- 1. Il presente Regolamento detta le norme per il funzionamento del Consiglio Comunale delle ragazze e dei Ragazzi (in proseguo denominato C.C.R.)
- 2. Il C.C.R. ha come fine il favorire una idonea crescita socio culturale dei giovani, nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la comunità.
- 3. Tale organismo ha funzioni consultive e propositive che si esercitano mediante pareri o richieste di informazione nei confronti del Consiglio Comunale della città, sui temi e le questioni che riguardano in particolar modo, il mondo giovanile.
- 4. Il C.C.R. svolge le proprie funzioni in modo autonomo e libero; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.
- 5. Il C.C.R. ha il compito di deliberare pareri e proposte principalmente nelle seguenti materie: Ambiente e salute; Iniziative ricreative (sport, musica, ecc.) e culturali (arte, cinema, ecc.); Solidarietà sociale.

FUNZIONAMENTO DEL C.C.R.

Art. 2 Sedute.

- 1. le sedute del C.C.R. vengono realizzate in locale idoneo presso l'Istituto Scolastico o messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale previa richiesta scritta.
- 2. I lavori del C.C.R. saranno svolti d'intesa con il Dirigente Scolastico.
- 3. Le sedute del C.C.R. vengono verbalizzate.

Art. 3 Composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

- 1. Il C.C.R. è costituito da un numero massimo di 18 Consiglieri 50% maschi e 50% femmine e comunque non meno di nove;
- 2. Gli eletti durano in carica un anno.

Art. 4 Elettorato attivo e passivo.

- 1. Possono essere eletti consiglieri del C.C.R. gli alunni delle classi 1² e 3^{media},
- 2. Possono votare tutti gli alunni frequentanti le predette classi dell'Istituto Comprensivo.

Art. 5 Modalità di elezione.

1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità: entro il 31 ottobre vengono presentate le candidature presso la segreteria della scuola; le candidature possono presentarsi in modo libero; è ammessa l'autocandidatura; in ogni caso il candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura.

- 2. Entro il 15 novembre il Dirigente dell'Istituto scolastico (o suo delegato) pubblica una lista unica dei candidati (max 3 per classe), disposti in ordine alfabetico, con l'indicazione del nome, del cognome e della classe di appartenenza.
- 3. Entro la fine di novembre si tiene la campagna di informazione che si svolgerà da parte degli alunni nelle forme che, d'intesa con il Dirigente Scolastico e con l'esperto/facilitatore di cui all'art.14, riterranno più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, presentazione di progetti, ecc).
- 4. Le elezioni si svolgeranno entro il 15 dicembre esclusivamente in orario scolastico.
- 5. Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale è riportata una lista unica dei candidati e potranno esprimere una preferenza apponendo una crocetta a fianco del nominativo prescelto.
- 6. Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto.
- 7. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
- 8. Saranno eletti Consiglieri del C.C.R. i diciotto più votati risultanti dallo scrutinio. A parità di preferenze, viene eletto il ragazzo/la ragazza minore d'età.
- 9. I risultati dello scrutinio, con l'intera lista e relative preferenze, saranno comunicati dal Dirigente dell'Istituto Scolastico all'Amministrazione Comunale prima della proclamazione degli eletti.
- 10. Entro i tre giorni successivi alle elezioni, il Dirigente Scolastico proclamerà i nominativi dei componenti del C.C.R.
- 11. I nominativi degli eletti saranno pubblicati dal Dirigente Scolastico nel sito web della scuola e comunicati all'Amministrazione Comunale.

Art. 6 Prima seduta.

- 1. Entro i trenta giorni successivi alle nomine, su convocazione del Dirigente Scolastico, si svolgerà la prima riunione del C.C.R.
- 2. Alla prima riunione, il C.C.R. dovrà procedere, nel suo seno e a scrutinio segreto, all'elezione del Sindaco del C.C.R.

Art. 7 Elezione del Sindaco e nomina del Vicesindaco e del Presidente del C.C.R.

- 1. Sarà eletto Sindaco del C.C.R. colui che alla prima votazione riporterà la maggioranza assoluta dei voti del Consiglio. Ogni Consigliere potrà esprimere, a scrutinio segreto, una preferenza.
- 2. Qualora nella prima votazione nessun candidato raggiungesse il quorum previsto (maggioranza assoluta) per l'elezione a Sindaco del C.C.R., si procederà a successiva votazione. Nel caso che anche alla seconda votazione nessuno raggiungesse il quorum previsto per l'elezione, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati. A parità di voti viene eletto il minore d'età.
- 3. Successivamente all'elezione, il Sindaco, nella prima seduta utile del C.C.R. procederà alla nomina del Vicesindaco e del Presidente.

Art. 8 Funzioni del Sindaco, del Vicesindaco e del Presidente del C.C.R.

- 1. Il Sindaco o, in sua assenza, il Vicesindaco avrà il compito, per mezzo di comunicazione scritta al Dirigente dell'Istituto scolastico, di convocare il Consiglio, di presiedere le sedute dello stesso.
- 2. Il numero legale dei Consiglieri ai fini della validità delle sedute è pari alla metà più uno del totale dei Consiglieri che compongono il C.C.R.
- 3. Il Presidente svolge funzioni di coordinatore delle sedute e di segretario verbalizzante.

Art. 9 Modalità di discussione.

- 1. I Consiglieri che intendono parlare faranno richiesta al Presidente il quale darà loro la parola in base al turno di prenotazione.
- 2. La votazione degli argomenti messi all'O.d.G. nelle sedute di Consiglio avverrà attraverso la procedura del voto palese. Ci si pronuncerà con: "favorevole/contrario/astenuto".

Art. 10 Assenze.

I consiglieri dovranno segnalare l'eventuale assenza in Consiglio al docente di riferimento. In ogni caso dopo un numero pari a 3 assenze non giustificate (nell'anno scolastico) il consigliere sarà dichiarato decaduto. In caso di aggiornamento della seduta o di riconvocazione per la settimana successiva, l'eventuale assenza non verrà conteggiata tra le tre concesse.

Art. 11 Dimissioni e decadenza dal mandato.

Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari o decaduti, con il primo candidato tra i non eletti e comunque mediante scorrimento della graduatoria.

Art. 12 Modalità per favorire la partecipazione.

La scuola disciplinerà, al suo interno, in modo autonomo, con l'ausilio dell'esperto/facilitatore, le modalità per incentivare il confronto fra "eletti" ed "elettori" nelle forme e sedi che riterranno più compatibili con l'attività didattica.

Art. 13 Rapporti del C.C.R. con l'Amministrazione Comunale.

- 1. Il C.C.R. è coordinato da un esperto/facilitatore didattico con il compito di seguire le sedute del consiglio, aiutare nella verbalizzazione e relazionare periodicamente le attività all'Amministrazione Comunale.
- 2. L'esperto sarà scelto dall'Istituzione Scolastica mediante apposita selezione e dovrà essere in possesso di laurea in discipline attinenti l'attività.
- 3. Almeno una volta l'anno il C.C.R. incontra il Consiglio Comunale del Comune di Limena per uno scambio informativo reciproco sull'attività svolta riguardo alle materie indicate all'art. 1.5.
- 4. Nel bilancio di previsione, il Comune di Limena, compatibilmente con le proprie disponibilità, si impegna a prevedere una somma per il funzionamento e il finanziamento di attività del C.C.R.

Art. 14 Adempimenti istituzionali.

- 1. Distintivo del Sindaco dei Ragazzi è la fascia tricolore da portare a tracolla della spalla.
- 2. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco dei Ragazzi promette davanti al Sindaco della Città di adempiere ai doveri previsti dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento.
- 3. Il Sindaco dei Ragazzi rappresenta il C.C.R. in occasione di cerimonie ufficiali e in altre particolari circostanze su invito del Sindaco del Comune di Limena.

Art. 15 Norme transitorie e finali.

- 1. L'attività di supporto agli organi previsti dal presente Regolamento è svolta dall'ufficio comunale socio culturale.
- 2. In sede di prima applicazione e qualora le necessità didattiche lo richiedano, il Dirigente Scolastico, può determinare scadenze temporali diverse per la formazione della lista dei candidati per l'elezione del C.C.R., previa comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale.

- 3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto e alle leggi vigenti.
- 4. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 64 comma 6 dello Statuto Comunale.
- 5. Per effetto del presente regolamento sono abrogate le disposizioni di cui al precedente regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 50 de 27/09/2007;